Nelle cause

tra

l'«ASSOCIATION DES UTILISATEURS DE CHARBON DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG»,

con domicilio eletto nella sua sede sociale, Av. de l'Arsenal 8 a Lussemburgo,

parte ricorrente,

rappresentata dal suo Consiglio d'Amministrazione, assistito dall'Avv. Alex Bonn, avvocato e procuratore a Lussemburgo,

e

l'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

con domicilio eletto nei suoi uffici, Place de Metz 2 a Lussemburgo,

parte convenuta,

rapresentata dal suo Consulente Giuridico Avv. Nicola Catalano in qualità di agente, assistito dall'Avv. Ernest Arendt, avvocato e procuratore a Lussemburgo,

Con l'intervento

del GOVERNO GRANDUCALE DEL LUSSEMBURGO,

che ha eletto domicilio presso il Ministero degli Affari Esteri rue Notre-Dame 5 a Lussemburgo

rappresentato dal sig. Pierre Pescatore, Consulente Giuridico del Ministero degli Affari Esteri,

cause che hanno per oggetto il ricorso d'annullamento proposto contro la decisione implicita di rifiuto che, ai sensi dell'art. 35 del Trattato, risulta dall'inazione dell'Alta Autorità di fronte alla richiesta rivoltale dalla ricorrente con lettera del 20 luglio 1954 e con cui essa intendeva provocare una decisione od una raccomandazione in merito all'attività dell'Office Commercial du Ravitaillement del Granducato del Lussemburgo ed alla Caisse de Compensation, collegata al detto Office dal decreto ministeriale 8 marzo 1954 (causa N° 8-54);

nonchè, il ricorso d'annullamento introdotto «per quanto occorra» contro la decisione di rifiuto dell'Alta Autorità di fronte alla sopradetta richiesta del 20 luglio 1954 e che risulta dalla sua lettera di data 27 novembre 1954 (causa N° 10-54);

LA CORTE,

composta dai Signori:

M. Pilotti, *Presidente,*
J. Rueff e O. Riese, *Presidenti di Sezione,*
P. J. S. Serrarens, L. Delvaux, Ch. L. Hammes
e A. van Kleffens, *Giudici,*
Avvocato Generale: K. Roemer,
Cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

1. Gli antefatti ed il procedimento

Con ricorso del 16 ottobre 1954 (ricorso N° 8-54) l'Association des Utilisateurs de Charbon du Grand-Duché de Luxembourg ha chiesto che la Corte voglia:

«Dichiarare il ricorso ammissibile per quanto attiene alla forma e fondato nel merito,

annullare la decisione implicita di rifiuto dell'Alta Autorità intervenuta dopo l'invio da parte dell'Association des Utilisateurs de Charbon du Grand-Duché de Luxembourg della lettera 20 luglio 1954; Dichiarare di conseguenza tenuta l'Alta Autorità a disporre per mezzo di decisione o di raccomandazione:

1° la cessazione dell'attività dell'«Office Commercial du Ravitaillement» quale unico importatore di carbone nel Granducato del Lussemburgo,

2° l'interdizione e la soppressione della «Caisse de Compensation» collegata all'Office Commercial du Ravitaillement dal decreto ministeriale 8 marzo 1954.

Porre le spese e gli onorari del procedimento a carico dell'Alta Autorità.»

Sono state allegate al ricorso:

1° una copia, certificata conforme dalla ricorrente, della lettera che essa aveva iniviata il 20 luglio 1954 al Presidente dell'Alta Autorità;

2° una copia del decreto granducale 30 aprile 1945 e del decreto ministeriale 8 marzo 1954;

la ricorrente ha successivamente prodotto:

— lo statuto dell'associazione che essa costituisce,

— un mandato conferito dai membri del Consiglio d'Amministrazione dell'associazione all'Avv. Alex Bonn esercente a Lussemburgo,

— un certificato dal quale risulta che l'Avv. Alex Bonn è iscritto al Foro di Lussemburgo;

Con lettera 27 novembre 1954 la convenuta comunicò alla ricorrente che dalla Caisse de Compensation «non consegue alcun effetto incompatibile col Trattato e che quindi essa non può essere vietata»;

A seguito di tale lettera l'Association des Utilisateurs de Charbon du Grand-Duché de Luxembourg presentò il 23 dicembre un nuovo ricorso (ricorso N° 9-54) avente lo stesso oggetto del precedente e ciò «per evitare uno sterile dibattito su questioni di ricevibilità»; con esso la ricorrente chiedeva inoltre che la Corte voglia:

«Dichiarare il presente ricorso, introdotto soltanto in quanto occorra, ammissibile per quanto attiene alla forma e fondato nel merito;

tenendo fermo il ricorso del 16 ottobre 1954 delle cui conclusioni si chiede in via principale l'accoglimento, annullare, per quanto occorra, la decisione di rifiuto dell'Alta Autorità contenuta nella lettera del 27 novembre 1954 con cui essa respinge la richiesta dell'Association des Utilisateurs de Charbon du Grand-Duché de Luxembourg di data 20 luglio 1954;

dichiarare di conseguenza tenuta l'Alta Autorità a disporre per mezzo di decisione o di raccomandazione:

1° la cessazione dell'attività dell'«Office Commercial du Ravitaillement» quale unico importatore di carbone nel Granducato del Lussemburgo,

2° l'interdizione e la soppressione della «Caisse de Compensation» collegata all'Office Commercial du Ravitaillement dal decreto ministeriale 8 marzo 1954,

Porre le spese e gli onorari del procedimento a carico dell'Alta Autorità.»

Con decisione del 7 gennaio 1955 l'Alta Autorità ha fissato al Governo lussemburghese il termine del 31 marzo 1955 per:

— abrogare il decreto che confermava l'attività dell'Office Commercial du Ravitaillement,

— oppure, modificarne le disposizioni per renderle compatibili col Trattato;

Dopo due istanze di proroga presentate dalla convenuta ed accolte dal Presidente con le ordinanze dell'11 novembre e rispettivamente del 9 dicembre 1954, la convenuta ha presentato il 12 gennaio 1955 le comparse di risposta ai due ricorsi;

Nella sua comparsa di risposta relativa al ricorso N° 8-54 la convenuta conclude

«Piaccia alla Corte

dare atto che l'Alta Autorità ha eletto domicilio, ai sensi dell'art. 32 paragrafo 2 del Regolamento della Corte, nei suoi uffici a Lussemburgo, Place de Metz 2;

A. — in via principale:

dichiarare irricevibile il ricorso per mancanza di qualità di agire nell'associazione ricorrente;

B. — in via subordinata:

1° dare atto che l'Alta Autorità si rimette alla saviezza della Corte per quanto attiene alla ricevibilità formale del ricorso;

2° dichiarare che non vi è luogo a provvedere sul capo della domanda con cui si chiede l'annullamento della decisione implicita di rifiuto per quanto attiene alla richiesta soppressione dell'attività dell'Office Commercial du Ravitaillement, posto che su tale capo il ricorso è divenuto privo di oggetto;

3° dichiarare che non vi è luogo a provvedere sul capo della domanda che tende ad ottenere l'annullamento della decisione implicita di rifiuto per quanto attiene alla richiesta soppressione della Caisse de Compen-

sation in materia di combustibili solidi, perchè su tale capo della domanda il ricorso è pure divenuto privo di oggetto;

respingere comunque nel merito tale capo della domanda;

C. — porre le spese e gli onorari di causa a carico della parte ricorrente.»

La comparsa di risposta relativa al ricorso N° 10-54 contiene le stesse conclusioni salvo che l'ultimo comma del N° 3 è sostituito dal testo seguente:

«tenendo conto unicamente delle conclusioni formulate, per quanto occorra, e dirette contro la decisione di rifiuto contenuta nella lettera dell'Alta Autorità del 27 novembre 1954, respingere nel merito tale capo della domanda e respingere altresì ogni diversa o più ampia conclusione.»

Con ordinanza 13 gennaio 1955, il Presidente della Corte ha fissato al 15 febbraio il termine per la presentazione della replica;

il 7 febbraio 1955 la ricorrente ha chiesto alla Corte di prorogare tale termine al 25 marzo 1955, al fine di «poter conoscere l'atteggiamento che avrebbe assunto il Governo lussemburghese nei confronti della decisione del 7 gennaio 1955 prima di esporre il suo punto di vista nella replica»;

con ordinanza dell'11 febbraio 1955 il Presidente ha accolto tale istanza;

in entrambe le cause le repliche sono state depositate il 22 marzo 1955;

nella replica relativa alla causa N° 8-54 la ricorrente chiede che la Corte voglia

«Respingere le eccezioni pregiudiziali ed i mezzi proposti dalla convenuta;

I — A. dichiarare che la parte ricorrente ha qualità per presentare ricorso alla Corte di Giustizia in virtù dell'art. 35 del Trattato e conseguentemente, dichiarare ricevibile il ricorso proposto dall'associazione ricorrente;

B. dichiarare ricevibile per quanto attiene alla forma il ricorso che comprende i due capi della domanda fra loro connessi;

II — A. dare atto alla ricorrente che, salva ogni riserva sui motivi della decisione emanata dall'Alta Autorità il 7 gennaio 1955 e relativa all'Office Commercial du Ravitaillement, essa ricorrente considera che a seguito di tale decisione il suo ricorso è divenuto privo di oggetto, nei limiti in cui la questione sollevata è stata definita dalla citata decisione; porre le spese di causa a carico della parte convenuta;

B. *a*) dichiarare che il ricorso originariamente diretto contro la decisione implicita di rifiuto che risulta dall'inazione dell'Alta Autorità, mantiene ogni suo effetto nonostante la lettera dell'Alta Autorità del 27 novembre 1954 la quale non ha rilevanza nella presente causa; dare atto alla ricorrente che essa tiene ferme ed immutate le conclusioni inizialmente formulate nonchè gli argomenti dedotti a sostegno; dichiarare che la questione della eventuale ricevibilità di un ricorso della parte ricorrente contro una decisione esplicita di rifiuto dell'Alta Autorità esula dalla presente causa; dichiarare pertanto ricevibile la domanda nei limiti in cui non è stata soddisfatta dalla menzionata decisione dell'Alta Autorità;

b) accogliere la domanda; e conseguentemente

1° dichiarare che la Caisse de Compensation istituita con decreto ministeriale 8 marzo 1954, costituisce un onere speciale che contrasta con l'art. 4 *c*) del Trattato;

2° dichiarare che la Caisse de Compensation istituita con decreto ministeriale 8 marzo 1954, costituisce una discriminazione che contravviene all'art. 4 *b*) del Trattato;

dichiarare che il funzionamento della Caisse de Compensation è strettamente connesso all'esistenza del monopolio d'importazione dell'Office e che la soppressione di quest'ultimo deve necessariamente comportare la soppressione della Caisse de Compensation;

dichiarare che il prelievo effettuato nella forma di maggiorazione del prezzo dei combustibili solidi ad uso non domestico, contravviene alle decisioni emanate dall'Alta Autorità in base all'art. 63 2° comma, lettera *a*) del Trattato, cioè alle decisioni N° 4-53 del 12 febbraio 1953, N° 6-53 del 13 marzo 1953, N° 15-54 del 19 marzo 1954, N° 19-54 del 20 marzo 1954 e N° 20-54 del 20 marzo 1954;

5° dichiarare comunque che il funzionamento della Caisse de Compensation istituita dal decreto ministeriale 8 marzo 1954, contrasta con i principi fondamentali del mercato comune, quale è stato istituito dal Trattato;

di conseguenza:

dichiarare l'Alta Autorità tenuta a disporre, mediante decisione o raccomandazione, l'interdizione e l'abolizione della Caisse de Compensation collegata all'Office Commercial du Ravitaillement dal decreto ministeriale 8 marzo 1954;

.

porre le spese e gli onorari di causa a carico dell'Alta Autorità, con riserva di ogni diritto.»

La replica relativa al ricorso N° 10-54 contiene le stesse conclusioni salvo le due modifiche qui sotto indicate:

Nel primo comma

«La Corte voglia

unire i due ricorsi in quanto fra loro connessi;

respingere le eccezioni pregiudiziali ed i mezzi proposti dalla parte convenuta.»

Dopo il punto II — B. *a*) è inserito il seguente comma:

«subordinatamente e per il caso in cui il rifiuto dell'Alta Autorità contenuto nella sua lettera 27 novembre 1954 venga ritenuto una decisione esplicita, dichiarare ricevibile il ricorso contro tale decisione»;

Con ordinanza del Presidente di data 25 marzo 1955 le cause N° 8-54 e N° 10-54 sono state riunite «ad ogni effetto processuale»;

Nella replica, comune alle cause N° 8-54 e N° 10-54 in ossequio all'ordinanza d'unione, la convenuta conclude come segue:

«La Corte voglia

accogliere le conclusioni da essa in precedenza formulate.»

Tra il giorno del deposito della replica e quello del deposito della controreplica sono avvenuti quattro fatti nuovi e precisamente:

1° la pubblicazione del decreto granducale 2 aprile 1955 che modifica il regime della tassa d'importazione e dell'imposta sul giro d'affari relative ai combustibili minerali solidi;

2° la pubblicazione del decreto ministeriale 12 settembre 1955 che abrega, con effetto 2 aprile 1955, il decreto 8 marzo 1954 relativo al funzionamento, in materia di combustibili solidi, della Caisse de Compensation collegata all'Office Commercial du Ravitaillement;

3° la pubblicazione del decreto ministeriale 30 settembre 1955 che abroga il decreto ministeriale 8 marzo 1954 relativo all'importazione dei combustibili solidi e dichiara libera l'importazione riservando tuttavia al Governo determinate facoltà di intervenire nella materia. Questo decreto doveva avere effetto dal 1° ottobre 1955;

4° la presentazione, poche ore prima del deposito della controreplica, di un'istanza di intervento del Governo lussemburghese con cui esso chiedeva:

«La Corte voglia

dare atto al Governo lussemburghese del suo intervento; dichiarare tale intervento ammissibile e fondato; dare atto inoltre alla parte interveniente che essa sostiene le ragioni dell'Alta Autorità, in quanto chiede la reiezione del ricorso dell'Association des Utilisateurs de Charbon du Grand-Duché de Luxembourg;

porre le spese e gli onorari dell'intervento a carico della parte ricorrente».

Nelle osservazioni scritte che la ricorrente principale ha presentato ai sensi dell'articolo 71 paragrafo 3 del Regolamento della Corte, essa contesta la fondatezza dell'intervento; ai sensi dell'articolo 71 paragrafo 4 del suo Regolamento, la Corte ha preso in

esame l'istanza d'intervento dopo sentite le parti e l'Avv. Generale nel corso dell'udienza del 19 novembre 1955.

Con ordinanza del 24 novembre 1955 l'intervento del Governo lussemburghese è stato ammesso mentre «l'esame dei mezzi e delle argomentazioni dedotti nell'istanza d'intervento e quello della loro ammissibilità venivano rinviati al merito»;

nella stessa udienza la Corte ha informato le parti che entro il 7 dicembre 1955 potevano depositare «le note preparatorie alla futura discussione orale che esse ritenessero utili presentare a seguito della discussione sull'istanza d'intervento»;

la ricorrente, valendosi di tale facoltà ha presentato in data 6 dicembre 1955 delle «osservazioni supplementari»;

nelle sue osservazioni la ricorrente si richiama a quelle che il Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgoises ha presentato lo stesso giorno nelle cause riunite N° 7-54 e N° 9-54 e nelle quali sono illustrati in particolare i seguenti punti:

«Il Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises respinge la tesi sostenuta dall'Alta Autorità nella controreplica e basata sulla circostanza che la siderurgia lussemburghese non ha denunciato l'incompatibilità del decreto granducale 2 aprile 1955 con le disposizioni del Trattato, decreto i cui effetti economici «sarebbero identici a quelli del decreto ministeriale 8 marzo 1954». Esso afferma che se non ha denunciato sino ad oggi l'incompatibilità del nuovo sistema con le disposizioni del Trattato, ciò è dovuto al fatto che ha ritenuto dover attendere la pronuncia della Corte nella presente controversia;

«Dall'atteggiamento assunto dal Governo lussemburghese il quale ha soppresso la Caisse de Compensation, il Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises trae al contrario un argomento a favore della sua tesi poichè da tale atteggiamento «appare che nei riguardi del precedente sistema il Governo lussemburghese sentiva delle perplessità tanto serie che preferì evitare il giudizio della Corte»;

Il Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises ritiene possibile «che uno degli Stati della Comunità possa conseguire, in virtù della sua competenza riservata determinati effetti economici, in

particolare a finalità sociali, con un sistema compatibile con il Trattato mentre un diverso sistema che possa ottenere lo stesso risultato potrebbe non essere conforme alle norme del Trattato»;

L'Association des Utilisateurs de Charbon du Grand-Duché de Luxembourg inoltre refuta i mezzi invocati dal Governo lussemburghese e tratti

— dalla mancanza di qualità per agire nella ricorrente in relazione alla particolare natura della controversia;

— dall'interpretazione dell'art. 4 del Trattato il quale, ad avviso dell'interveniente, non potrebbe legittimare la presentazione del ricorso nè fornire base sufficiente ad una decisione della Corte;

— dal fatto che i ricorsi sarebbero divenuti privi di oggetto e che l'Association non avrebbe più interesse a proseguire l'azione.

Il 30 settembre 1955, dopo il deposito della controreplica, il procedimento scritto fu chiuso ai sensi dell'art. 34 comma 1 del Regolamento della Corte;

Ai sensi dell'art. 34 comma 1 del Regolamento della Corte, in data 30 settembre 1955 il Presidente ha designato quale relatore il Giudice Jaques Rueff;

Nella sua relazione preliminare, prevista dall'articolo 34 del Regolamento della Corte, il Giudice relatore ha ritenuto necessaria un'istruttoria;

con ordinanza pronunciata nella pubblica udienza del 30 novembre 1955 la II Sezione della Corte ha invitato le parti a fornire entro il 14 dicembre 1955 alcuni ragguagli scritti;

il 12 dicembre le parti hanno fornito i ragguagli richiesti;

Con ordinanza del 13 dicembre 1955 la II Sezione della Corte ha dichiarata chiusa l'istruttoria ed ha fissato al 7 gennaio 1956 il termine previsto dall'art. 45 del Regolamento della Corte per la presentazione delle conclusioni scritte definitive delle parti;

queste furono presentate rispettivamente il 4 ed il 7 gennaio; con esse le parti tengono ferme le conclusioni in precedenza formulate;

Ai sensi dell'art. 45 paragrafo 2 del Regolamento della Corte il Presidente ha fissato l'udienza per la discussione orale al 1° febbraio 1956 e giorni successivi;

Le pubbliche udienze hanno avuto luogo il 7 e l'8 febbraio 1956;

Nelle udienze le parti hanno svolto le loro difese orali;

Nell'udienza dell'8 febbraio 1956 l'Avvocato Generale ha concluso come segue:

«Respingere i ricorsi perchè irricevibili e porre le spese, ivi comprese quelle dell'intervento, a carico della ricorrente».

2. I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi invocati e gli argomenti sviluppati dalle parti possono essere così riassunti:

1° *Per quanto ha tratto alla ricevibilità,* l'Alta Autorità eccepisce anzitutto la mancanza di qualità di agire nell'associazione ricorrente.

A suo avviso questa non è «una delle imprese che esercitano un'attività produttiva ai sensi dell'art. 80 nè un'associazione d'imprese ai sensi dell'art. 48. Anche se potesse venir considerata come un'impresa od un organismo di distribuzione nel senso indicato dall'art. 80, essa potrebbe presentare ricorso soltanto nei casi eccezionali che riguardano le materie di cui trattano gli art. 65 e 66 del Trattato. Un ricorso basato sull'art. 35 (come del resto se fosse basato sull'art. 33) deve essere ritenuto irricevibile per mancanza di qualità di agire. Infine, l'associazione ricorrente non potrebbe opporre che tra i suoi membri vi è il Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises. Infatti l'associazione ricorrente è una persona giuridica distinta da quelle dei suoi membri».

La ricorrente respinge la tesi secondo cui le condizioni che l'art. 33 esige sarebbero prescritte anche per i ricorsi proposti in virtù dell'art. 35 ed assume che:

«Se l'art. 33 limita il diritto di ricorrere che vi è previsto alle imprese o associazioni indicate dall'art. 48, l'art. 35 procede in diverso modo e non circoscrive le imprese ed associazioni legittimate ad agire ed a ricorrere; l'assenza di un rinvio all'art. 48 è significativa ed in tali condizioni, l'interpretazione restrittiva dell'art. 35 sostenuta dall'Alta Autorità introdurrebbe in questa norma una limitazione che non vi figura».

A suo avviso «a norma dell'art. 35 il diritto da esso previsto spetta tanto alle imprese che l'art. 80 definisce in linea di principio quanto alle associazioni nel senso ampio indicato dall'art. 46».

Nella controreplica l'Alta Autorità insiste sulla sua interpretazione dell'art. 35 ed assume che: «l'assenza nell'art. 35 di un espresso richiamo all'art. 48, non appare un elemento decisivo per l'interpretazione del testo e ciò perchè nemmeno l'art. 35 fa richiamo all'art. 46 il quale, secondo la ricorrente, vi sarebbe implicitamente richiamato. Se, come la ricorrente sembra credere, un espresso richiamo fosse indispensabile, i compilatori del Trattato, per evitare ogni equivoco, avrebbero certamente fatto richiamo all'art. 46 nel testo dell'art. 35 come nell'art. 33 hanno richiamato l'art. 48».

L'Alta Autorità adduce i due seguenti argomenti:

a) Può lo stesso ricorso avere «per oggetto due distinte questioni?» La convenuta pone questo interrogativo nella comparsa di risposta e precisa poi nella controreplica che la ricorrente non ha fornito alcuna prova della connessione assertivamente esistente fra le due questioni. Essa dichiara tuttavia di «non eccepire la ricevibilità formale del ricorso introduttivo» e di preferire rimettersi su questo punto alla saviezza della Corte.»

A tale interrogativo la ricorrente risponde con l'affermativa rilevando che

> «nessuna norma vieta di comprendere in un ricorso varî capi di domanda; che da ciò non può sorgere un motivo di reiezione in limine in mancanza di un'esplicita norma in tal senso»;

ed inoltre che

«fra i due capi della domanda congiuntamente proposti nel ricorso vi è manifesta connessione, indipendentemente dall'atteggiamento che l'Alta Autorità ha assunto nei confronti dell'uno e dell'altro capo»

tale connessione l'autorizzava ad invocare la giurisprudenza seguita dalla Corte nella sua sentenza N° 1-54;

b) Dalla lettera 27 novembre 1954 con cui viene motivato il rifiuto dell'Alta Autorità non consegue l'irricevibilità del ricorso N° 8-54? La convenuta sostiene anzitutto che tale fatto nuovo richiede «la modificazione delle conclusioni iniziali» ... «la modificazione del petitum e quindi dell'oggetto stesso della causa ...» «la presentazione da parte del ricorrente di mezzi nuovi» dunque una «vera novazione del procedimento». Non si può ammettere, a suo avviso, «che l'azione prosegua in base all'art. 35».

Nella replica la ricorrente sostiene la ricevibilità del primo ricorso affermando che «il suo diritto di ricorrere contro la decisione implicita di rifiuto gli era acquisito allo scadere del termine di due mesi previsto dall'art. 35 del Trattato».

Nella controreplica la convenuta nulla di nuovo oppone a questo assunto della ricorrente. Riferendosi alla sua precedente memoria essa precisa che «non ha certamente voluto invocare un motivo di reiezione in limine dell'azione della ricorrente»; essa infatti ammette che «le sue obiezioni non potevano in alcun modo impedire alla Corte di pronunciarsi sul merito della questione sollevata».

Questo argomento viene quindi sottoposto alla Corte semplicemente perchè «pur non avendo portata pratica nell'attuale procedimento, esso presenta un interesse di massima per l'esecutivo della Comunità il quale attende lumi dalla giurisprudenza della Corte per potersene valere nella sua azione futura».

c) La convenuta chiede infine se la ricorrente ha ancora un interesse giuridico a perseguire la sua azione giudiziaria dopo l'abrogazione, in virtù del decreto ministeriale 12 settembre 1955 e con effetto dal 2 aprile 1955, del decreto ministeriale 8 marzo 1954

relativo al funzionamento in materia di combustibili solidi della Caisse de Compensation, collegata con l'Office Commercial du Ravitaillement.

Nel momento in cui è avvenuto questo fatto nuovo la replica era già stata depositata per cui la II Sezione, nel corso dell'istruttoria, ha chiesto alla ricorrente di dire:

«Se la disciplina che il Governo lussemburghese ha introdotta in sostituzione del sistema contestato gli sembrava corrispondere a ciò che avrebbe ottenuto ove l'Alta Autorià non avesse opposto un rifiuto alla sua domanda del 20 luglio 1954.

In caso affermativo, in che cosa consiste, a suo avviso, l'interesse che essa conserva a perseguire la sua azione giudiziaria?»

A queste domande la ricorrente ha risposto:

«il nuovo regime adottato dal Governo lussemburghese mantiene, in diversa forma, l'aggravio speciale e la precedente discriminazione. Tuttavia, essendo stata soppressa per l'avvenire la Caisse de Compensation, i ricorsi a tal fine introdotti dall'Association sono divenuti privi di oggetto per il futuro;

avendo però il Governo lussemburghese mantenuto in attività la Caisse de Compensation per il periodo antecedente al 2 aprile 1955 la questione controversa, relativa alla compatibilità della Caisse con le disposizioni del Trattato, resta intera per il passato e deve essere risolta dalla Corte che ha a tal fine competenza esclusiva. L'interesse dell'Association per tale questione è proporzionato all'importo complessivo delle maggiorazioni dovute dall'industria siderurgica lussemburghese per il periodo controverso, cioè dal 1° marzo 1954 al 31 marzo 1955 — che ammonta a fr. b. 28.171.984. Per gli altri importatori di carbone industriale del Granducato membri dell'associazione si tratta di un importo de 962.664 franchi, relativo a 120.333 tonnellate gravate di 8 franchi ciascuna. Il citato importo, compreso nel prezzo fatturato dall'Office Commercial du Ravitaillement, ha dovuto essere pagato dagli utilizzatori».

2° *Per quanto riguarda il mezzo di violazione del Trattato* la ricorrente assume che il Governo lussemburghese, mantenendo l'Office Commercial du Ravitaillement e la Caisse de Compensation, è venuto meno all'obbligo che deriva agli Stati membri dalle

disposizioni dell'art. 86 del Trattato e che l'Alta Autorità avrebbe dovuto constatare tale contravvenzione e dare applicazione all'art. 88.

Per dimostrare che l'Office e la Caisse de Compensation sono incompatibili col Trattato, la ricorrente si richiama agli artt. 3 *b*), 4 *b*), 4 *d*) e 66 comma 7, nonchè all'art. 4 *c*).

Avendo la stessa ricorrente dato atto che per effetto della decisione 7 gennaio 1955 il ricorso era divenuto privo di oggetto «nei limiti in cui la questione sollevata è stata definita dalla decisione», non è il caso di riferire gli argomenti relativi alla liceità dell'Office Commercial du Ravitaillement rispetto al Trattato. Gli argomenti che riguardano tale Office saranno qui richiamati solo per ciò che in essi ha attinenza al corrispondente problema sorto per la Caisse de Compensation.

Gli argomenti dedotti dalle parti in merito alla Caisse de Compensation, collegata all'Office Commercial du Ravitaillement, possono così rissumersi:

I. — La Caisse de Compensation sarebbe incompatibile con le decisioni prese dall'Alta Autorità in base all'art. 63 comma 2 e relative al regime dei prezzi dei combustibili solidi nel mercato comune.

La convenuta risponde rilevando

«che i prezzi massimi sono imposti alle imprese produttrici di carbone e che la fissazione di prezzi massimi non può impedire che i prodotti, all'atto del consumo o in uno stadio qualsiasi della loro distribuzione, vengano colpiti da imposte, tasse o da qualsiasi altro onere generale».

II. — La soppressione dell'Office Commercial du Ravitaillement priva la Caisse de Compensation della sua base materiale e legale e deve determinare il suo scioglimento.

La convenuta risponde che la decisione del 7 gennaio 1955 con cui essa ha dichiarato incompatibile con le disposizioni del Trattato l'attività dell'Office «nulla ha da vedere con la liceità della perequazione dei carboni di uso domestico» poichè «la soppressione del

monopolio, chiesta dall'Alta Autorità, comportava la necessità di modificare le modalità di riscossione, ma non certo quella di sopprimere anche il sistema di perequazione».

III. — La Caisse de Compensation sarebbe incompatibile con i principi basilari del mercato comune.

Questo argomento è stato dedotto soltanto nella replica. La ricorrente vi espone che

> «i principi basilari del mercato comune, quale il Trattato lo ha concepito, devono avere l'effetto pratico di far ottenere lo stesso prezzo partenza a tutti gli utilizzatori del mercato comune che acquistino lo stesso prodotto della Comunità presso lo stesso produttore».
>
>
>
> «per costituire il prezzo consegna possono venir aggiunti al prezzo partenza soltanto le spese effettive di trasporto e le tasse fiscali vigenti in ciascuno Stato membro.»

Secondo la ricorrente «il prelievo non può essere considerato una tassa fiscale».

Pur facendo ogni riserva sull'ammissibilità di questo mezzo che non figura nei ricorsi (riserva basata sugli artt. 22 dello Statuto della Corte e 29 del Regolamento) la convenuta risponde nella controreplica che

> «nulla vieta agli Stati membri di colpire le industrie od i prodotti della Comunità d'imposte o tasse e di utilizzarne in tutto od in parte i proventi per accordare sovvenzioni ai carboni ad uso domestico».

Essa afferma di non vedere per quale ragione

> «un sistema puramente fiscale sarebbe ammissibile mentre un sistema di perequazione che abbia effetti analoghi, se non identici, dovrebbe essere ritenuto incompatibile con le prescrizioni del Trattato».

IV. — Il sistema di perequazione istituito dalla Caisse de Compensation violerebbe le disposizioni dell'art. 4 *c*) del Trattato.

Nella lettera diretta all'Alta Autorità il 20 luglio 1954 e poi nel suo ricorso la ricorrente sostiene che l'istituzione della Caisse de Compensation in materia di combustibili solidi «ha determinato l'imposizione di un aggravio speciale agli utilizzatori di combustibili solidi ad uso non domestico».

Questa tesi è sviluppata nella replica; la ricorrente vi esamina separatamente gli effetti del prelievo a seconda che esso riguardi il coke metallurgico od il carbone industriale:

a) Per quanto riguarda il coke metallurgico la ricorrente afferma, basandosi su dati numerici, che «il prelievo colpisce esclusivamente la siderurgia lussemburghese essendo praticamente questa il solo utilizzatore di tale combustibile del Granducato del Lussemburgo»; che pertanto «il Governo lussemburghese, imponendo un prelievo di perequazione sul coke metallurgico, ha avuto il preciso intento di far sopportare alla sola siderurgia lussemburghese il finanziamento della sovvenzione ai combustibili solidi ad uso domestico».

b) Per quanto riguarda il carbone industriale importato la ricorrente assume che il prelievo «incide sull'attività delle imprese industriali cui fa cenno l'art. 80 del Trattato, cioè sulle imprese produttrici di carbone industriale che forniscono tali combustibili alle industrie del Granducato del Lussemburgo» che quindi esso «colpisce queste imprese nella loro capacità di affrontare la concorrenza dei combustibili liquidi».

Il prelievo costituisce dunque, a suo avviso, «un intervento statale sul prezzo dei prodotti della Comunità mediante aggravi speciali, intervento vietato dal Trattato».

La convenuta risponde:

— che per quanto riguarda l'industria del carbone, essa non può venir colpita da un aggravio speciale dato che tale industria «non esiste nel Lussemburgo»;

— che per quanto riguarda l'industria siderurgica, questa non è la sola colpita dal prelievo essendo esso imposto a tutte le

industrie del Lussemburgo che impiegano carbone. La convenuta ne trae la conclusione che il prelievo «ha incontestabilmente il carattere di aggravio generale»;

— che dato «il suo limitato ammontare» il prelievo non può «influire sulle condizioni della concorrenza nel mercato comune».

Nella controreplica la convenuta ammette che data la struttura industriale del Lussemburgo, gli aggravi che colpiscono i consumatori non domestici colpiscono in realtà essenzialmente le industrie siderurgiche; essa però esclude che la struttura economica del Lussemburgo vieti al Governo ogni provvedimento di carattere economico specifico per le industrie, ivi compresi i provvedimenti fiscali; infatti, se ciò fosse vero, tali provvedimenti dovrebbero tutti essere assimilati a delle norme speciali per l'industria siderurgica e pertanto vietati.

Indipendentemente dalla confutazione degli argomenti della ricorrente l'Alta Autorità propone per diversi punti del Trattato l'interpretazione che le sembra più conforme alla volontà dei suoi compilatori ed atta a chiarire la questione della compatibilità della Caisse de Compensation col Trattato:

— essa propone anzitutto un criterio che permette di distinguere gli aggravi speciali da quelli generali: «É necessario in primo luogo che la sovvenzione (aiuto od aggravio) presenti un carattere speciale cioè che essa riguardi esclusivamente imprese o prodotti della Comunità» ... «quando invece la sovvenzione, aiuto od aggravio, riguardino una categoria di imprese e di prodotti più ampia di quella delle imprese o dei prodotti della Comunità, anche se include questi e quelle, ci troviamo di fronte ad un provvedimento generale che può soltanto dar luogo all'eventuale applicazione dell'art. 67.

— essa fa poi una distinzione «fra le sovvenzioni (aiuti o aggravi) che riguardano le imprese e quelle che riguardano i prodotti della Comunità». Nel secondo caso, ogni sovvenzione, aiuto od aggravio speciali che si applicano ad un prodotto della Comunità in un punto del suo circuito di distribuzione saranno vietati soltanto «se hanno indirettamente la conseguenza di

falsare la concorrenza oppure di procurare un vantaggio od una posizione di privilegio a talune imprese della Comunità».

— a sostegno della sua interpretazione restrittiva dell'art. 4 *c*), l'Alta Autorità adduce due argomenti tratti, l'uno dal paragrafo 11 della Convenzione relativa alle Disposizioni transitorie e l'altro dalla «competenza riservata agli Stati membri, particolarmente in materia fiscale».

Il primo, che è un argomento a contrario, si basa sul fatto che «la disposizione riguarda soltanto gli aggravi sui prodotti della Comunità».

Il secondo argomento si basa sulla constatazione che gli Stati membri hanno diritto di aumentare tasse ed imposte o di crearne delle nuove «anche se esse colpiscono soltanto prodotti della Comunità»; è dunque «consentito imporre a tali prodotti un aggravio di carattere non fiscale che abbia identici effetti economici e non sia incompatibile con gli altri divieti sanciti dall'art. 4».

V. — Il sistema di perequazione istituito dalla Caisse de Compensation violerebbe l'art. 4 *b*) del Trattato.

Si afferma nel ricorso che «l'istituzione nel Granducato del Lussemburgo della Caisse de Compensation in materia di combustibili solidi ha determinato una discriminazione fra gli utilizzatori di combustibili solidi ad uso non domestico della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e gli utilizzatori lussemburghesi di questa sorta di combustibili . . .»

Nella replica si precisa che tale discriminazione viola il disposto dell'art. 4 *b*) (onere speciale) e non già quello dell'articolo 67 che concerne l'azione di uno Stato membro suscettibile di provocare un grave squilibrio.

Il prelievo infatti:

a) non è un'imposta: esso non serve a sopperire alla totalità degli oneri pubblici «dato che il decreto ministeriale 8 marzo 1954 gli assegna una speciale ed esclusiva destinazione».

b) «esso non può nemmeno essere considerato una tassa poichè questa consiste in un prelievo fatto a carico di taluni individui in occasione di determinate prestazioni che l'amministrazione fornisce loro»;

Inoltre queste espressioni sono state evitate nel testo di legge il quale è del resto un decreto mentre «pel diritto lussemburghese, ai sensi dell'articolo 99 della Costituzione, una tassa può essere imposta soltanto mediante una legge».

Così, per la ricorrente «ciò che è stato riscosso nella specie è in sostanza un prezzo e di conseguenza, il prelievo di perequazione rappresenta una maggiorazione di prezzo e null'altro».

Nella comparsa di risposta l'Alta Autorità refuta l'argomento tratto dall'art. 4 *b*) assumendo che il prelievo costituisce un onere generale ammesso dall'art. 4 *c*) e che le differenze in materia di oneri generali esistenti fra i vari paesi della Comunità non possono costituire una discriminazione nel senso inteso dall'art. 4 *b*).

La convenuta aggiunge che «non si può mai considerare discriminatorio il fatto che un provvedimento generale emanato in uno degli Stati membri non corrisponda ai provvedimenti generali emanati in altri Stati membri.» ... «Ciò particolarmente in materia fiscale e sociale ove esistono differenze sostanziali fra le leggi dei vari Stati membri» dato che questi sono rimasti sovrani in tali materie.

È per ciò appunto che:

— L'art. 26 del Trattato affida al Consiglio di Ministri un compito di armonizzazione;

— L'art. 67 del Trattato dà modo all'Alta Autorità di intervenire «qualora i provvedimenti interni di politica economica abbiano ripercussioni sulla concorrenza del carbone e dell'acciaio».

Nella controreplica la convenuta aggiunge a questi argomenti la sua interpretazione del concetto di discriminazione. Per essa «il concetto della discriminazione vietata dall'art. 4 ... quale è in par-

ticolare precisata in materia di prezzi, dall'art. 60 N° 1 ed in materia di trasporti, dall'art. 70 1° comma, implica una differenza di trattamento tra persone poste in situazioni comparabili. La disparità di trattamento cessa dunque di costituire una discriminazione vietata, quando è giustificata da una diversità della situazione rispettiva degli interessati».

Ora, «... i Governi, precisamente perchè sono sovrani nel campo della politica economica generale, possono applicare diverso trattamento a categorie di cittadini che fra loro si distinguono sul piano economico e sociale».

In definitiva, ciò che importa per la convenuta, è di esaminare «se la disparità di trattamento fatta da un Governo a varie categorie di interessati, nell'ambito della politica economica, falsi la concorrenza nel mercato».

L'interpretazione della convenuta è integrata dalle risposte date nel corso dell'istruttoria e qui riportate:

«I principali interventi dell'Alta Autorità relativi a situazioni che possono avere una certa analogia con l'oggetto della presente controversia sono stati i seguenti:

1° Con decisione N° 25-53 (*Gazzetta Ufficiale della Comunità del 13 marzo 1953, pag. 83*) emanata in virtù del paragrafo 11 della Convenzione relativa alle Disposizioni transitorie, l'Alta Autorità ha disposto la soppressione, la riduzione od il mantenimento, in determinate condizioni, di alcuni oneri speciali imposti alle miniere germaniche. Con decisione N° 17-54 del 20 marzo 1954 (*Gazzetta Ufficiale della Comunità del 24 marzo 1954, pag. 266*) l'Alta Autorità ha disposto la soppressione di tutti gli oneri speciali imposti alle miniere germaniche ivi compresi quelli riguardanti le riduzioni di prezzo per le consegne di combustibile ad uso domestico.

Tale soppressione è stata disposta in applicazione del paragrafo 11 della Convenzione e dell'art. 4 *c*) del Trattato in quanto trattavasi di oneri speciali imposti ad imprese della Comunità. Non vi è alcun contrasto fra le predette decisioni e l'atteggiamento che l'Alta Autorità ha assunto di fronte alla richiesta dell'Association des Utilisateurs de Charbon du Grand-Duché de Luxembourg.

2° Un decreto ministeriale emanato in Francia il 30 marzo 1953 aveva istituito un sistema di perequazione dei carboni ad uso do-

mestico importati dagli altri paesi della Comunità. Questa questione fu oggetto d'un ricorso del Governo belga alla Corte di Giustizia (causa N° 4-53), ricorso che fu in seguito ritirato. Grazie all'intervento dell'Alta Autorità furono apportate al sistema francese sostanziali modifiche al fine di eliminare degli effetti discriminatori incompatibili col Trattato.

5° Con decisioni N° 29-53 (*Gazzetta Ufficiale della Comunità del 21 maggio 1953, pag. 129*) e N° 23-54 (*Gazzetta Ufficiale della Comunità del 31 marzo 1954, pag. 293*) del 30 marzo 1953 e rispettivamente del 29 marzo 1954, l'Alta Autorità, ai sensi del paragrafo 24 terzo comma della Convenzione relativa alle Disposizioni transitorie, ha autorizzato il Governo olandese a mantenere in attività sino al 31 marzo 1955 una Cassa di perequazione finanziata mediante prelievi sulla produzione olandese di carbone.

Un'autorizzazione del genere non era necessaria per la Cassa di perequazione lussemburghese in quanto questa non era finanziata mediante prelievi sulla produzione nazionale di carbone e non esigeva quindi alcuna autorizzazione dell'Alta Autorità ai sensi del citato paragrafo 24.

4° Nel mese d'aprile 1954 il Governo francese aveva emanato un decreto al fine di rimediare allo squilibrio derivante dalla differenza fra i noli fluviali interni ed i noli fluviali internazionali. L'Alta Autorità segnalò che detto sistema conteneva degli elementi discriminatori incompatibili col Trattato. A seguito di uno scambio di lettere e dopo consultazione del Consiglio di Ministri, ai sensi del paragrafo 2 N° 4 della Convenzione, il Governo francese, aderendo al punto di vista dell'Alta Autorità, ha riformato il decreto sovramenzionato al fine di eliminare dal sistema di perequazione che aveva adottato ogni elemento incompatibile con le disposizioni del Trattato.»

3° *Per quanto riguarda il mezzo di violazione di forme essenziali,* la ricorrente assume «in via subordinata che la decisione implicita di rifiuto è inficiata di nullità per violazione di forme essenziali in quanto non è basata su alcun motivo dichiarato». Il rifiuto esplicito dell'Alta Autorità è intervenuto prima del deposito della sua comparsa di risposta, per cui la convenuta non si è formalmente espressa su questo mezzo: essa ha semplicemente fatto osservare che la decisione richiesta dall'Association ricorrente era divenuta «esplicita ed ampiamente motivata dato che l'Alta Autorità, nella sua lettera del 27 novembre 1954, ha chiaramente spiegato le ragioni giuridiche che non le consentivano di aderire al punto di vista dell'Association».

IN DIRITTO

Per statuire nelle presenti cause la Corte osserva quanto appresso:

Sulla ricevibilità dei ricorsi N° 8-54 e N° 10-54

SULLA QUALITÀ DELLA RICORRENTE PER PROVOCARE UN PROVVEDIMENTO DELL'ALTA AUTORITÀ IN VIRTÙ DELL'ARTICOLO 35 DEL TRATTATO

L'articolo 35 attribuisce alle «imprese ed associazioni» la facoltà di provocare un provvedimento dell'Alta Autorità;

le associazioni così menzionate possono essere soltanto quelle che raggruppano delle imprese, dovendosi intendere questo termine nel senso che gli attribuisce l'articolo 80 e che vale per l'intero Trattato;

infatti, se così non fosse, ne conseguirebbe che potrebbe essere riconosciuta ad un'associazione la facoltà di introdurre un ricorso per il quale alcuno dei membri che la compongono sarebbe di per sè legittimato;

in mancanza di una contraria norma si deve escludere che il Trattato preveda una simile disparità di trattamento tra un'associazione ed i membri che la compongono;

Devesi pertanto accertare se la ricorrente adempie alla condizione sovra menzionata;

L'associazione ricorrente è stata costituita tra:

— la Fédération des Industriels Luxembourgeois,

— le Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises,

— le Groupement des Négociants de Combustibles en gros,

— la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois,

— l'ingegnere Léon Brasseur, rappresentante delle Officine del gas del Granducato del Lussemburgo;

secondo l'articolo 1 del suo statuto l'associazione si prefigge lo scopo di:

a) tutelare e rappresentare gli interessi degli utilizzatori di carbone nell'ambito degli obbiettivi perseguiti dalla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

b) esprimere pareri su questioni riguardanti gli utilizzatori di carbone che potranno essere sottoposte da uno degli organi della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio o da qualsiasi altra autorità;

come espressamente lo indica la sua denominazione, essa è anche una associazione di utilizzatori di carbone;

la presenza fra i suoi aderenti del Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises nulla muta a tale suo carattere e per di più detto Groupement ha già per suo conto presentato un ricorso sullo stesso oggetto;

il tenore dell'articolo 1 del suo statuto elimina ogni dubbio che gli scopi dell'associazione sono quelli di tutelare e rappresentare gli interessi dei suoi aderenti nella loro qualità di utilizzatori di carbone e di esprimere pareri su problemi che interessano gli utilizzatori di carbone:

per questi motivi, l'Association des Utilisateurs de Charbon du Grand-Duché de Luxembourg non è una delle associazioni che hanno veste per rivolgersi all'Alta Autorità in virtù dell'articolo 35 pur restando impregiudicata la questione relativa alle qualità richieste perchè l'associazione possa ricorrere in virtù di altri articoli del Trattato;

ciò posto, i ricorsi N° 8-54 e N° 10-54 devono venir dichiarati irricevibili;

la parte ricorrente va pertanto condannata alle spese di causa;

Letti gli atti di causa;

Sentite le parti e l'interveniente nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale;

Visti gli artt. 4, 33, 35, 48, 67, 80, 86 e 88 del Trattato;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte;

Visto il Regolamento della Corte ed il suo Regolamento relativo alle spese giudiziali;

Preso atto della dichiarazione della ricorrente secondo la quale, salva ogni riserva sui motivi della decisione emanata dall'Alta Autorità il 7 gennaio 1955 e relativa all'Office Commercial du Ravitaillement, essa considera che a seguito di tale decisione il suo ricorso è divenuto privo di oggetto nei limiti in cui la questione sollevata è stata definita dalla predetta decisione;

LA CORTE,

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria,

dichiara e statuisce:

Nelle cause riunite N° 8-54 e N° 10-54: il ricorso è respinto;

Le spese, ivi comprese quelle dell'interveniente, sono poste a carico della parte ricorrente.

Così deciso dalla Corte, Lussemburgo il 23 aprile 1956.

PILOTTI RUEFF RIESE
SERRARENS DELVAUX HAMMES VAN KLEFFENS

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 23 aprile 1956.

Il Presidente
M. PILOTTI

Il Giudice relatore
J. RUEFF

Il Cancelliere
A. VAN HOUTTE